SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2012.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007, recante: «Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 1 OPCM n. 3505/06)», relativamente all'annualità 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2348 del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», relativamente all'annualità 2004, *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2005 n. 164;

Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla Regione;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle Regioni e Province Autonome;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5734 del 15 dicembre 2006 recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con il quale sono stati rimodulati alcuni finanziamenti relativi all'annualità 2004 (*G.U.* n. 52 del 3 marzo 2007);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4515 del 17 settembre 2007 recanti «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con il quale sono stati rimodulati alcuni finanziamenti relativi all'annualità 2004 (*G.U.* n. 270 del 20 novembre 2007);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4018 del 3 agosto 2007 recante «Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26 (art. 1 O.P.C.M. n. 3505/06)» relativamente all'annualità 2005, (*G.U.* del 8 novembre 2007 n. 260);

Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 sono state regolarmente trasferite alla Regione;

Vista la nota della regione Emilia Romagna n. 57810 del 7 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta una rimodulazione della quota finanziaria assegnata alla regione utilizzando le economie accertate conseguenti al mancato affidamento di incarico per le verifiche tecniche comprese nel piano finanziato (fondi 2005) assegnati con OPCM 3362/2004 e n. 3505/2006 (Allegato 2), e dal ribasso d'asta su di un intervento sempre ricompreso nello stesso piano (Allegato 3 e 4), per un importo complessivo pari a euro 382.088,18;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento degli interventi di miglioramento/adeguamento di due scuole, la Scuola Elementare «A. Zoli» di Predappio (FC) e l'Istituto Comprensivo capoluogo di Mondaino (RN), per le quali le verifiche tecniche hanno evidenziato significative criticità strutturali;

Considerato che la richiesta di rimodulazione non comporta variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla regione stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 e che la proposta consente l'esecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico su due scuole;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano di cui allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, del quale è accertata la relativa disponibilità delle risorse, è integrato come riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Al relativo finanziamento la Regione Emilia Romagna provvede con le risorse rivenienti dall'annullamento delle verifiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente decreto, pari a 151.427,00 euro, nonché dal ribasso d'asta risultante dagli allegati 3 e 4 al presente decreto, pari a 230.661,18 euro, per complessivi 382.088,18 euro.

Art. 2.

3. La Regione comunicherà al Dipartimento della Protezione civile entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente decreto l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, entro 10 mesi dalla pubblicazione del presente decreto il concreto inizio lavori ed entro 22 mesi dalla pubblicazione del presente decreto la conclusione dei lavori.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 239

Allegato 1 - Regione Emilia Romagna

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO - ULTERIORI (ORD n. 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
677	Forlì - Cesena	Predappio	Scuola Elementare «A. Zoli»	Comune di Predappio	182.088,18
678	Rimini	Mondaino	Istituto Comprensivo capoluogo	Comune di Mondaino	200.000,00
				TOTALE	382.088,18

Allegato 2 - Regione Emilia Romagna

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE - ANNULLATE (ORD n. 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
8	Bologna	Budrio	Istituto Comprensivo Quirico Filopanti	Comune di Budrio	10.848,00
23	Bologna	Castel San Pietro Terme	Istituto Alberghiero IPSAS «Bartolomeo Scappi»	Comune di Castel San Pietro Terme	20.726,00
26	Bologna	Castenaso	Scuola Elementare «Moreno»	Comune di Castenaso	5.550,00
27	Bologna	Castenaso	Municipio	Comune di Castenaso	3.469,00
36	Bologna	Fontanelice	Centro Culturale Mengoni - Micronido d'Infanzia	Comune di Fontanelice	3.700,00
38	Bologna	Gaggio Montano	Suola Media ed Elementare «Salvo D'Acquisto»	Comune di Gaggio Montano	1.988,00
77	Bologna	San Giovanni in Persiceto	Scuola Elementare «Gandolfi»	Comune di San Giovanni in Persiceto	3.743,00
92	Bologna	Vergato	Asilo Nido comunale - P.za della Pace	Comune di Vergato	1.800,00
123	Forlì - Cesena	Borghi	Municipio	Comune di Borghi	3.750,00
239	Forlì - Cesena	Mercato Saraceno	Scuola Materna di Bacciolino	Comune di Mercato Saraceno	1.901,00
279	Forlì - Cesena	Savignano sul Rubicone	Asilo Nido Intercomunale - Capanni	Comune di Savignano sul Rubicone	3.366,00
290	Forlì - Cesena	Sogliano al Rubicone	Scuola Materna di Ponte Uso	Comune di Sogliano al Rubicone	1.500,00
320	Modena	Fanano	Municipio	Comune di Fanano	3.348,00
340	Modena	Formigine	Scuola Elementare «Palmieri»	Comune di Formigine	9.812,00
344	Modena	Guiglia	Municipio	Comune di Guiglia	1.688,00
352	Modena	Maranello	Scuola Elementare «Carlo Stradi»	Comune di Maranello	19.337,00

358	Modena	Marano sul Panaro	Municipio	Comune di Marano sul Panaro	1.470,00
372	Modena	Pavullo nel Frignano	Scuola Materna e Asilo Nido Comunale «Tonini»	Comune di Pavullo nel Frignano	3.143,00
452	Parma	Terenzo	Municipio	Comune di Terenzo	1.260,00
461	Parma	Valmozzola	Scuola Elementare di Mormorola	Comune di Valmozzola	900,00
469	Piacenza	Cadeo	Ex scuola elementare di Saliceto	Comune di Cadeo	2.505,00
471	Piacenza	Carpaneto Piacentino	Palazzo Scotti da Vigoleno (sede municipale)	Comune di Carpaneto Piacentino	9.849,00
472	Piacenza	Castell'Arquato	Palazzo Vigevani Gravaghi - Municipio	Comune di Castell'Arquato	2.655,00
473	Piacenza	Coli	Municipio	Comune di Coli	900,00
474	Piacenza	Ferriere	Municipio	Comune di Ferriere	3.560,00
476	Piacenza	Gragnano Trebbiense	Scuola Media Statale «Galileo Galilei»	Comune di Gragnano Trebbiense	3.825,00
477	Piacenza	Pecorara	Municipio	Comune di Pecorara	900,00
481	Piacenza	Podenzano	Asilo Comunale «Magica Bula»	Comune di Podenzano	1.275,00
482	Piacenza	Ponte dell'Olio	Asilo Nido «Giro-girotondo»	Comune di Ponte dell'Olio	1.575,00
483	Piacenza	Ponte dell'Olio	Municipio - Villa Rossi	Comune di Ponte dell'Olio	900,00
558	Reggio Emilia	Canossa	Scuola Elementare e Asilo «Primavera» di Trinità	Comune di Canossa	1.486,00
559	Reggio Emilia	Canossa	Plesso scolastico comunale di Ciano d'Enza	Comune di Canossa	1.875,00
602	Reggio Emilia	Rolo	Municipio	Comune di Rolo	2.789,00
621	Reggio Emilia	Villa Minozzo	Mensa scolastica capoluogo	Comune di Villa Minozzo	1.500,00
644	Rimini	Morciano di Romagna	Scuola Media Statale «Arrigo Broccoli»	Comune di Morciano di Romagna	8.992,00
660	Rimini	San Clemente	Scuola Elementare di Sant'Andrea in Casale	Comune di San Clemente	3.542,00
				TOTALE	151.427,00

Allegato 3 - Regione Emilia Romagna

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPORTO DA MODIFICARE (ORD n. 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
676	BO	Castel San Pietro Terme	Ospedale civile (corpo degenze) - Secondo lotto funzionale	Azienda USL di Imola	816.892,04
				TOTALE	816.892,04

Allegato 4 - Regione Emilia Romagna

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPORTO MODIFICATO (ORD n. 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
676	BO	Castel San Pietro Terme	Ospedale civile (corpo degenze) - Secondo lotto funzionale	Azienda USL di Imola	586.230,86
				TOTALE	586.230,86

12A11372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 settembre 2012.

Ordinamenti degli studi nei licei italiani all'estero artistico, musicale e coreutico, delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e in particolare il Titolo I, Capo II, art. 629;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i DD.II. 2752/03 e 4716/09, relativi alla disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali italiane all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Viste la nota M.A.E. prot. n. 350311 del 6 ottobre 2009 e le note M.I.U.R. prot. n. 2592 e prot. n. 2760, rispettivamente del 12 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009, integrate dalla nota MIUR prot. n. 0029147 del 2 febbraio 2012, con cui è stato costituito un Tavolo Tecnico interministeriale finalizzato alla applicazione dei Regolamenti di riordino del sistema nazionale d'istruzione e formazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.I. MAE/MPI n. 6086 del 5 febbraio 1981, con cui sono stati definiti le materie, gli orari e i programmi di insegnamento dei licei scientifici italiani all'estero ad ordinamento quadriennale;

Visto il D.I. MAE/MIUR n. 4270 del 2010, che ha fissato i piani degli studi dei Licei italiani all'estero classico (All. *A)*, linguistico (All. *B)*, scientifico (All. *C)* e scientifico, opzione scienze applicate (All. *D)*;

Ritenuto necessario integrare il prefato D.I. 4270/2010 al fine di determinare i piani degli studi del liceo artistico, del liceo musicale e coreutico e del liceo delle scienze umane e relativa opzione economico-sociale nell'ambito delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, confermando anche per detti licei la durata quadriennale;

Visti i risultati emersi dai lavori del precitato Tavolo Tecnico interministeriale MAE-MIUR;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione del D.I. MAE-MIUR n. 4270 del 2010, sono determinati i piani degli studi dei Licei italiani all'estero, allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante, relativi al liceo artistico (Allegato *A)*, al liceo musicale e coreutico (Allegato *B)*, al liceo delle scienze umane e relativa opzione economico-sociale (Allegato *C)*.

Art. 2.

Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei Licei statali e paritari all'estero saranno approvate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 settembre 2012

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO
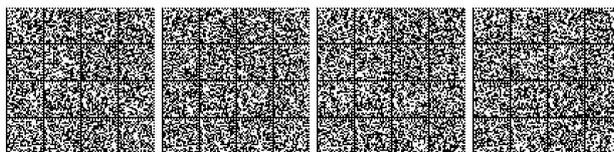
Allegato A

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO ARTISTICO
Indirizzo ARTI FIGURATIVE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e geografia	66	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Matematica*	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali**	66	0	0	0
Chimica***	0	66	66	0
Storia dell'arte	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	165	0	0	0
Discipline geometriche	132	0	0	0
Discipline plastiche e scultoree	132	0	0	0
Laboratorio artistico****	99	0	0	0
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1320	924	924	858
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo				
Laboratorio della figurazione	***0***	198	198	264
Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e scultoree	***0***	198	198	198
Totale ore	***0***	396	396	462
Totale	1320	1320	1320	1320

*con informatica al primo anno;
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra;
***Chimica dei materiali;
****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e geografia	66	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Matematica*	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali**	66	0	0	0
Chimica***	0	66	66	0
Storia dell'arte	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	165	0	0	0
Discipline geometriche	132	0	0	0
Discipline plastiche e scultoree	132	0	0	0
Laboratorio artistico****	99	0	0	0
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1320	924	924	858
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo				
Laboratorio di architettura	***0***	198	198	264
Discipline progettuali Architettura e ambiente	***0***	198	198	198
Totale ore	*0*	396	396	462
	1320	1320	1320	1320

*con informatica al primo anno;
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra;
***Chimica dei materiali;
****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

Indirizzo DESIGN

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e geografia	66	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Matematica*	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali**	66	0	0	0
Chimica***	0	66	66	0
Storia dell'arte	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	165	0	0	0
Discipline geometriche	132	0	0	0
Discipline plastiche e scultoree	132	0	0	0
Laboratorio artistico****	99	0	0	0
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1320	924	924	858
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo				
Laboratorio di design	***0***	198	198	264
Discipline progettuali Design	***0***	198	198	198
Totale ore	*0*	396	396	462
Totale	1320	1320	1320	1320

*con informatica al primo anno;
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra;
***Chimica dei materiali;
****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e geografia	66	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Matematica*	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali**	66	0	0	0
Chimica***	0	66	66	0
Storia dell'arte	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	165	0	0	0
Discipline geometriche	132	0	0	0
Discipline plastiche e scultoree	132	0	0	0
Laboratorio artistico****	99	0	0	0
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1320	924	924	858
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo				
Laboratorio audiovisivo e multimediale	***0***	198	198	264
Discipline audiovisive e multimediali	***0***	198	198	198
Totale ore	*0*	396	396	462
Totale	1320	1320	1320	1320

*con informatica al primo anno;
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra;
***Chimica dei materiali;
****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

Indirizzo GRAFICA

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e geografia	66	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Matematica*	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali**	66	0	0	0
Chimica***	0	66	66	0
Storia dell’arte	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	165	0	0	0
Discipline geometriche	132	0	0	0
Discipline plastiche e scultoree	132	0	0	0
Laboratorio artistico****	99	0	0	0
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1320	924	924	858
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo				
Laboratorio di grafica	***0***	198	198	264
Discipline grafiche	***0***	198	198	198
Totale ore	*0*	396	396	462
Totale	1320	1320	1320	1320

*con informatica al primo anno;
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra;
***Chimica dei materiali;
****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

Indirizzo SCENOGRAFIA

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e geografia	66	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Matematica*	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali**	66	0	0	0
Chimica***	0	66	66	0
Storia dell'arte	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	165	0	0	0
Discipline geometriche	132	0	0	0
Discipline plastiche e scultoree	132	0	0	0
Laboratorio artistico****	99	0	0	0
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1320	924	924	858
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo				
Laboratorio di scenografia	***0***	165	165	231
Discipline geometriche e scenotecniche	***0***	66	66	66
Discipline progettuali scenografiche	***0***	165	165	165
Totale ore	*0*	396	396	462
Totale	1320	1320	1320	1320

*con informatica al primo anno;
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra;
***Chimica dei materiali;
****Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

Allegato B

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO MUSICALE E COREUTICO

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e geografia	99	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Matematica*	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali**	66	0	0	0
Storia dell'arte	66	66	66	66
Religione cattolica o attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	759	792	792	792
Sezione musicale				
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Esecuzione e interpretazione***	99	99	99	99
Teoria, analisi e composizione***	132	132	132	132
Storia della musica	66	66	66	66
Laboratorio di musica d'insieme***	66	99	99	99
Tecnologie musicali***	66	66	66	66
Totale ore	462	495	495	495
Sezione coreutica				
Storia della danza	0	66	66	66
Storia della musica	0	33	33	33
Tecniche della danza	231	297	297	297
Laboratorio coreutico	132	0	0	0
Laboratorio coreografico	0	99	99	99
Teoria e pratica musicale per la danza	99	0	0	0
Totale ore	462	495	495	495
Totale	1221	1287	1287	1287

*con informatica al primo anno;
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra;
***Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 13 co. 8 del DPR 89/2010

Allegato C

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Lingua e cultura latina	99	66	66	66
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Storia e Geografia	99	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	99	99	99
Scienze umane*	165	165	165	165
Diritto ed Economia	132	0	0	0
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Matematica**	99	99	99	99
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali***	66	66	66	66
Storia dell’arte	0	66	66	66
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1122	1155	1155	1155

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia;
**con Informatica al primo anno;
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Opzione ECONOMICO-SOCIALE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale				
	1° anno	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**
Lingua e letteratura italiana	165	165	165	165
Storia e Geografia	132	0	0	0
Storia	0	66	66	66
Filosofia	0	66	66	66
Scienze umane*	165	132	132	132
Diritto ed Economia politica	198	165	165	165
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99
Lingua e cultura locale	132	132	132	132
Matematica**	99	132	132	132
Fisica	0	66	66	66
Scienze naturali***	66	0	0	0
Storia dell'arte	0	66	66	66
Scienze motorie e sportive	33	33	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33
Totale ore	1122	1155	1155	1155

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia;
**con Informatica al primo anno;
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

12A11371

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «ACROBAT TOP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2012 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Acrobat Top, contenete le sostanze attive dimethomorph e matiram, uguale al prodotto di riferimento denominato Forum Top registrato
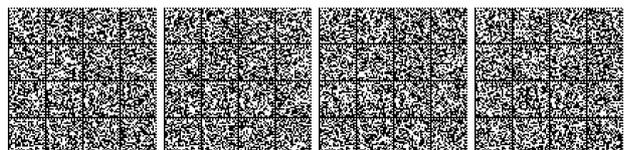
al n. 13160 con decreto direttoriale in data 14 dicembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Forum Top registrato al n. 13160;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metiram nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ACROBAT TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 7 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sti Solfotecnica Italiana Spa - via E. Torricelli 2 - Cotignola (RA).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14353.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ACROBAT® TOP

Fungicida antiperonosporico

Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Dimetomorf puro	g	9
Metiram puro	g	44
Coformulanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB)- tel. 0362.512.1

Officine di produzione:

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 1-5-7-10 kg

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitare. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI

Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il prodotto lontano dal calore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Utilizzare guanti in gomma durante la fase di miscelazione/caricamento e tuta e scarpe di protezione durante la fase di applicazione spray.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi d'associazione delle sostanze attive dimetomorf e metiram, le quali sparatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

METIRAM: **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

DIMETOMORF: Sintomi: ---

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su vite e di **5 metri** su patata e pomodoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acrobat Top è un fungicida antiperonosporico. I suoi principi attivi dimetomorf e metiram, una morfolina ed un ditiocarbammato rispettivamente, possiedono meccanismi d'azione diversi, che si completano.

Acrobat Top blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esso esplica attività locosistemica e translaminare.

CAMPI, MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Vite - Contro la peronospora (*Plasmopara viticola*), Acrobat Top deve essere impiegato alla dose di **2,5 kg/ha**, ogni 10-12 giorni, a seconda dell'andamento climatico e/o della pressione dell'infezione.

Pomodoro (in pieno campo) e patata - Contro la peronospora (*Phytophthora infestans*), Acrobat Top deve essere impiegato alla dose di **2,5 kg/ha**, ogni 7-10 giorni, a seconda dell'andamento climatico e/o della pressione dell'infezione.

Coltura	Malattia	Dose kg/ha	Giorni tra i trattamenti	N° max di trattamenti
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	**2,5**	10 - 12	3
Pomodoro in pieno campo	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	**2,5**	7 - 10	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	**2,5**	7 - 10	3

- Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Fare sempre riferimento alla dose per ettaro.
- Si consiglia di impiegare Acrobat Top preventivamente, nel periodo critico per lo sviluppo della peronospora.
- Con alte pressioni della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di Acrobat Top nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSICITÀ

Acrobat Top, applicato da solo, non ha mai causato danni alle colture autorizzate. In caso di miscela con altri prodotti, è comunque buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura da trattare.

COMPATIBILITÀ

Acrobat Top non è miscibile con preparati a reazione alcalina

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
- Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
- Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
- Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
- Dopo l'applicazione pulire l'attrezzatura con acqua.

Sospendere i trattamenti 35 GIORNI prima della raccolta per la vite e 14 GIORNI prima della raccolta per patata e 7 GIORNI prima della raccolta per pomodoro.

ATTENZIONE: **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

6 LUG. 2012

12A11377

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «NIC 4».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2012 dall'impresa Sharda Europe B.V.B.A. con sede legale in Heedstraat 58 – 1730 Asse, Belgio, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NIC 4 contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Nicosh registrato al n. 14109 con decreto direttoriale in data 15 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nicosh registrato al n. 14109;
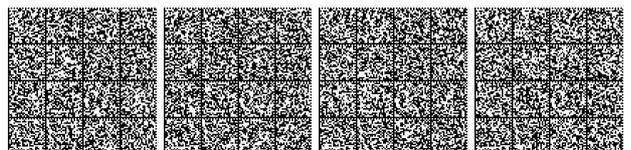
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Sharda Europe B.V.B.A. con sede legale in Heedstraat 58 – 1730 Asse, Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NIC 4 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR);

Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Irca Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15375.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NIC 4

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Nicosulfuron puro g 4,18 (=40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Europe b.v.b.a,
1730 Asse, Heedstraat 58 – Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n............. del............
Officine di produzione: Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan Pol.** C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)
Taglie: 1-5-10-20 litri **Partita n°.....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare altre colture, alimenti o bevande e corsi d'acqua. Conservare il recipiente ben chiuso. Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie. Non accedere all'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il NIC 4 è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di **MAIS**, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura. Combatte le seguenti infestanti :
Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp (Loglio), *Setaria* spp (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia) *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune) *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio). Sono mediamente sensibili: - Graminacee: *Panicum* spp (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella) - Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium* spp (Nappola)

MODALITÀ DI IMPIEGO
NIC 4 si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
-infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
-infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici: viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI DI IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili.
1 L/ha impiegando il prodotto nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili.
1 L/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti a base di bentazone, dicamba, iridate, fluroxipir.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE: Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue: Svuotare il serbatoio: risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

- 6 LUG. 2012

12A11378

DECRETO 8 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marginean Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Marginean Maria, nata a Gura Humorului (Romania) il 27 settembre 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'agosto del 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 aprile 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'agosto del 2011, dalla signora Marginean Maria, nata a Gura Humorului (Romania) il 27 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marginean Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11391

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavrilei Elena Raicu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti

dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra Gavrilei Elena nata a Dolhasca (Romania) il giorno 18 maggio 1975, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria - Fondazione Ecologica «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato a nome Raicu Elena;

Visto il certificato di matrimonio della richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome Gavrilei;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 15 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Visto la nota prot. n. DGRUPS-004951-P in data 4 febbraio 2010, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 1 semestre, pari a 450 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data 8 febbraio 2010 con il quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la relazione finale di valutazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca corso di laurea infermieristica A.O. Desio - Vimercate, acquisita in data 1° ottobre 2012 nella quale si certifica l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine del servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria - Fondazione Ecologica «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell'anno 1997 dalla sig.ra Raicu Elena, coniugata Gavrilei, nata a Dolhasca (Romania) il giorno 18 maggio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La sig.ra Raicu Elena, coniugata Gavrilei, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11376

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shoji Varghese Roshin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

Visto il decreto direttoriale DGRUPS/IV/5294 in data 2 febbraio 2010, inviato all’interessato con nota pr. 5294 del 6 febbraio 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo “General Nursing and Midwifery”, conseguito in India nel 2007 dalla sig.ra Roshin Shoji, nata a Nallila-Kerala il 5 maggio 1986;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Roshin Shoji si sia iscritto all’albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Roshin Shoji in data 17 settembre 2012;

Rilevato che l’interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Shoji Varghese;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d’Italia a Mumbai in data 3 novembre 2009 dalla quale si rileva che la sigra Roshin Shoji (alias Shoji Varghese) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso la “School of Nursing, Pushpagiri Medical College Hospital” di Tiruvalla, Pathanamthitta (India) dalla sig.ra Shoji Varghese, nata a Nallila-Kerala (India) il giorno 5 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Roshin Shoji (alias Shoji Varghese), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11379

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Randhir, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994, contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaur Randhir, nata a Kotli Gazran (India) il giorno 14 marzo 1971, ha chiesto il riconoscimento del titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito in India nell’anno 2008, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere;
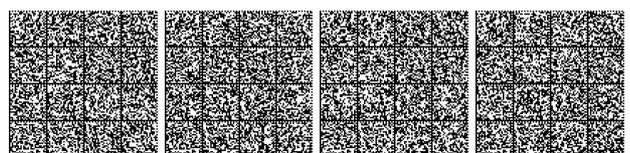
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Eupolis Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2008 presso la "Parul School of Nursing" di Malsian (India) dalla sig.ra Kaur Randhir, nata a Kotli Gazran (India) il giorno 14 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kaur Randhir è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 ottobre 2012.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale CIG - settore industria, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la lege 20 maggio 1975 n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commisssioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 13 del 22 novembre 2011, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore Industria, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 3 ottobre 2012 della CGIL di Pesaro, con la quale, vengono designati, i sigg. Orazi Giorgio e la sig.ra Longhin Loredana (già membro effettivo), rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione stessa.

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Orazi Giorgio è nominato membro effettivo della Commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Pesaro, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Longhin Loredana;

La sig.ra Longhin Loredana (già membro effettivo) è nominato membro supplente della Commissione Provinciale C.I.G. Settore Industria della provincia di Pesaro in sostituzioen del sig. Cerri Elio.

Ancona, 9 ottobre 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A11388
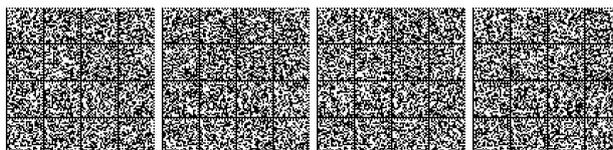
DECRETO 9 ottobre 2012.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni – settore industria, presso l'INPS di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975 n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai Direttori delle Direzioni Regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 6 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore Industria, relativa alla provincia di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975 n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, prot. n° 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Esperita l'istruttoria relativa alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali nel territorio della provincia di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Ancona dell'INPS, la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o un suo delegato: Presidente;

Rappresentanti dei lavoratori:

Paolucci Angelo: membro effettivo;

Magnanelli Paolo: membro supplente;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Sansonetti Stefano: membro effettivo;

Andreatini Claudio: membro supplente;

Rappresentanti dell'INPS - Sede Provinciale con voto consultivo:

Ricci Francesco: membro effettivo;

Barausse Marina: membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Ancona, 9 ottobre 2012

Il direttore regionale: DAMIANI

12A11389

DECRETO 11 ottobre 2012.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), pubblicata nel supplemento ordinario n. 243/L della *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010 n. 262 ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile come sostituito dall'art. 31 della predetta legge 4 novembre 2010 n. 183;

Visti i propri decreti: n. 1 del 14 gennaio 2011 pr. 519 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 febbraio 2011 n. 47 - con cui viene costituita la nuova Commissione provinciale di conciliazione di Como e seguenti d.d. di variazione: n. 3 del 8.4.2011; n. 7 del 28.7.2011; n. 10 del 11.5.2012 e n. 23 del 3.10.2012;

Rilevati errori materiali nel prospetto riepilogativo i componenti la Commissione in premessa;

Decreta:

La Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Como, risulta composta come segue:

Presidente	Direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato	
Datori di lavoro	Componente effettivo	Componente supplente
Confindustria	dott. Ruggero Colombo	dott. Sergio Marino
Confcommercio	dott. Felice Frigerio	dott. Claudia Agnello
Confartigianato	sig. Giuseppe Contino	—
C.N.A.	—	sig.ra Patrizia Bernasconi
Confagricoltura	dott. Angelo Onesti	—
A.P.I.	—	dott. Sergio Zauli
Lavoratori	Componente effettivo	Componente supplente
C.G.I.L.	sig. Leone Rivara	sig. Laura Dargenio
C.I.S.L.	dott. Antonio Mastroberti	sig. Lezina Mazreku
C.I.S.L.	sig. Matteo Luppi	dott. Cristina Vaccari
U.I.L.	sig. Michele Barresi	sig. Davide Valeri

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Como, 11 ottobre 2012

Il direttore provinciale: CAMPI

12A11383

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2012.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e vv, Alghero - Milano Linate e vv, Cagliari - Roma Fiumicino e vv, Cagliari - Milano Linate e vv, Olbia - Roma Fiumicino e vv, Olbia - Milano Linate e vv.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto l'art. 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede il passaggio alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di continuità territoriale e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il Protocollo di Intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;

Visto il proprio decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 199 del 26 agosto 2008, avente ad oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa";

Visto il proprio decreto n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6 con i quali è stata fissata al 25 marzo 2012 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;
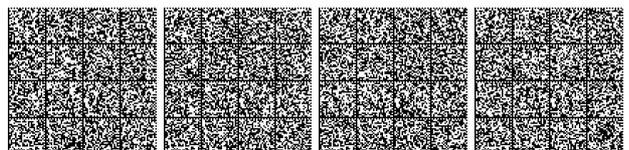
Visto il proprio decreto n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012 ed in particolare l'art. 1 con il quale è stata posticipata al 1° giugno la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate, ed in pari data è stata disposta la cessazione degli effetti del Decreto Ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;

Visto il proprio decreto n. 200 del 18 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 152 del 2 luglio 2012 ed in particolare l'art. 1 con il quale è stata posticipata, su richiesta del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, al 27 ottobre 2012 la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta in Roma nei giorni 27 luglio 2012 e 23 ottobre 2012, in cui sono stati individuati nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, ed è stata fissata la decorrenza della stessa al 27 ottobre 2013;

Considerata la necessità di abrogare a decorrere dal 27 ottobre 2012 il decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011 ed i successivi decreti ministeriali n. 102 del 23 marzo 2012 e n. 200 del 18 giugno 2012, al fine di continuare ad assicurare i collegamenti onerati in base al decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 27 ottobre 2012, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011, avente ad oggetto "imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa" e dei successivi decreti ministeriali n. 102 del 23 marzo 2012 e n. 200 del 18 giugno 2012 aventi entrambi ad oggetto: "Differimento della data di entrata in vigore del regime onerato sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa".

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto di imposizione di oneri di servizio pubblico, i collegamenti aerei sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa vengono assicurati sulla base del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, fino alla data del 27 ottobre 2013.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Vice Ministro: CIACCIA

12A11590

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2012.

Iscrizione di alcune varietà di Sorgo al Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nelle riunioni del 15 marzo e del 10 maggio 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di sorgo indicate nel dispositivo;
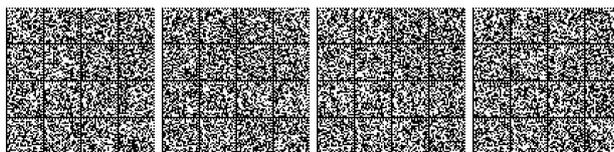
Vista la nota dell'Apsovsementi pervenuta il 24 agosto 2012 con la quale si provvede a confermare le denominazioni proposte come definitive;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni in questione in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2010 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13658	Argensor 151DP		HS	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e Criadero y Semillero Pedro Josè Maranessi - Argentina
13659	Argensil 162		HT	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e Criadero y Semillero Pedro Josè Maranessi - Argentina

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A11375

DECRETO 10 ottobre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato "Suolo e Salute Srl", in Fano ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del

15 febbraio 2010, con il quale l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» con sede in Fano, via Paolo Borsellino n. 12, è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», per un periodo di tre anni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art.9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto 6 luglio 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che «Suolo e Salute S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 6 luglio 2012;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa con il citato decreto 6 luglio 2012, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Suolo e Salute S.r.l.».

Art. 2.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 21 gennaio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 10 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A11369

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 5257 del 2012 con la quale l'Ufficio provinciale di Latina ha comunicato che il giorno 28 settembre 2012 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Vista la nota prot. n. 8409 del 2012 della Direzione regionale Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 920 del 4 ottobre 2012 con la quale il garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 28 settembre 2012 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Latina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A11374

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di accettazione atti e della pubblicità immobiliare e del servizio accettazione atti di aggiornamento catastale dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-

legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 9703 del 1° ottobre 2012 dell'Ufficio provinciale di Ferrara, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di fornire il servizio accettazione atti, anche telematiche, della pubblicità immobiliare nonché gli atti di aggiornamento catastale presentati per via telematica e allo sportello a causa dello sciopero indetto da CGIL, UIL, CONFSAL il giorno 28 settembre 2012;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 29 (prot. 711) del 3 ottobre 2012 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento del servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare e del servizio accettazione atti di aggiornamento catastale nel giorno 28 settembre 2012 presso l'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare e del servizio accettazione atti di aggiornamento catastale nel giorno 28 settembre 2012 presso l'Ufficio provinciale di Ferrara a causa dell'adesione del personale allo sciopero proclamato da CGIL, UIL, CONFSAL.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 ottobre 2012

Il direttore regionale: BELFIORE

12A11384

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di accettazione atti della pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 6713 del 28 settembre 2012 dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di fornire il servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare a causa dello sciopero indetto da CGIL, UIL, CONFSAL il giorno 28 settembre 2012;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 28 (prot. 712) del 3 ottobre 2012 dell'Ufficio del contribuente sull'irregolare funzionamento del servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare nel giorno 28 settembre 2012 presso l'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio accettazione atti della pubblicità immobiliare nel giorno 28 settembre 2012 presso l'Ufficio provinciale di Reggio Emilia a causa dell'adesione del personale allo sciopero proclamato da CGIL, UIL, CONFSAL.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 ottobre 2012

Il direttore regionale: BELFIORE

12A11385

DECRETO 11 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE E L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto - legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto - legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto - legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale di Terni - prot. n. 4971 del 28 settembre 2012 - con la quale é stato comunicato che nella giornata del 28 settembre 2012 non è stato possibile attivare i servizi di Pubblicità Immobiliare presso l'Ufficio Provinciale di Terni a causa dello sciopero;

Considerato che effettivamente i Servizi di P.I. di Terni sono stati chiusi al pubblico il giorno 28 settembre 2012 a causa dello sciopero;

Constatato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione di pubblicità immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del garante del contribuente per la Regione Umbria con nota del 10 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto - legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

Regione Umbria;

Ufficio: Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Terni;

giorno: 28 settembre 2012.

Ancona, 11 ottobre 2012

Il direttore regionale: SABATINI

12A11370

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 ottobre 2012.

Esclusione del medicinale «bevacizumab (Avastin®)» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determinazione n. 10/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/ 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la Determinazione 28 ottobre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17-11-2010, che stabiliva l'erogabilità del "bevacizumab (Avastin®)" a carico del SSN per il trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età e per il glaucoma neovascolare;

Considerato che, in base a dati di recente pubblicazione, che hanno portato alle modifiche/integrazioni apportate al paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto da parte del CHMP mediante decisione EMA del 30 agosto 2012, sono state segnalate gravi reazioni avverse oculari sia individuali che in gruppi di pazienti, in seguito all'uso intravitreale non approvato di Avastin, composto da flaconcini approvati per somministrazione endovenosa in pazienti oncologici e che alcuni di questi eventi hanno portato a vari gradi di perdita della vista, inclusa cecità permanente;

Considerato, inoltre, che è stata dimostrata una riduzione della concentrazione di VEGF in circolo in seguito a terapia intravitreale anti-VEGF e che sono state segnalate gravi reazioni avverse di tipo sistemico quali emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito ad iniezione intravitreale di inibitori di VEGF, e vi è un rischio teorico che può riguardare l'inibizione di VEGF;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione Consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 26 e 27 settembre 2012, come da verbale n. 3;

Ritenuto pertanto di procedere alla rimozione del medicinale "bevacizumab (Avastin®)", di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 28 ottobre 2010, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina

Art. 1.

Il medicinale "bevacizumab (Avastin®)" è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.

Art. 2.

La determinazione 28 ottobre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17-11-2010 è abrogata.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A11557

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo in quanto dal 24 maggio 2011 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed in data 8 ottobre 2012 ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Impresa: «L.A.F.A. Argenterie SRL» con sede in Palermo - via Giovanni Paisiello n. 29/31 - assegnataria del marchio «81 PA».

12A11425

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi (punzoni) in dotazione; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio di Rimini.

N. marchio	Impresa	Sede	Cancellata dal Registro Assegnatari in data
81 RN	Sapigna Davide	Viale Mazzini, 28 - Santarcangelo di R. (RN)	12/09/2012
84 RN	Laboratorio Orafo Ertè di Olmi Donatella	Via Risorgimento, 41 - Cattolica (RN)	09/10/2012

Ufficio metrico e vigilanza prodotti - C.C.I.A.A. di Rimini - 12 ottobre 2012.

12A11373

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Motteggiana

Con decreto 21 giugno 2012 n. 3466, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2012, reg. n. 9 foglio n. 159, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Motteggiana (MN), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 19 p.lle 57, 58, 59, 60 ed al N.C.E.U. al foglio 19 p.lla 60.

12A11386

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011 rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4/08/2011 rilasciata alla Società ILVA S.p.A., identificata dal codice fiscale 11435690158 con sede legale in Viale Certosa, 249, 20151 Milano (MI) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it, e http://aia.minambiente.it/

12A11603

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'abilitazione della Società IMQ S.p.a. in Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 9461 dell'8 ottobre 2012, la Società IMQ S.p.a. con sede in via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: Organismo di Certificazione ed Ispezione: Camini (EN1457:1999/A1:2002/AC:2007, EN1856-1: 2009, EN1856-2:2009, EN1857:2010, EN1858:2008, EN12446:2003, EN13063-1:2005 + A1:2007, EN13063-2:2005+ A1: 2007, EN13069:2005, EN13084-5:2005/AC :2006, EN13084-7:2005/AC :2009, EN14471:2005)

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 19 maggio 2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A11387
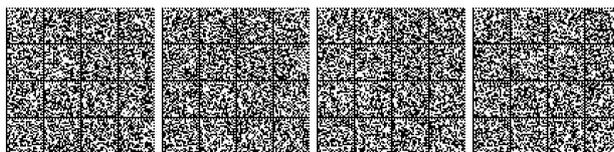
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2012).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 10, prima colonna, all'art. 18, comma 1, capoverso *n)*, dove è scritto: "*n)* all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera *a)* alla lettera *g)*, lettere *l)*, *n)* e h)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere *h)* e a)"…, leggasi: "*n)* all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera *a)* alla lettera *g)*, lettere *l)*, *n)* e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere *h)* e i)";

alla pagina 10, seconda colonna, all'art. 18, comma 1, capoverso *s)*, dove è scritto: "*s)* all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere *a)*, *b)* e a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)* e *c)*", leggasi: "*s)* all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere *a)*, *b)* e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)* e *c)*".

12A11414

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-252) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.